


*Baspinì*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

*Prot. 1-4109*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0007627 R-4.20.11.4  
del 26/07/2016



14534633

Roma, **26 LUG 2016**

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
- Dipartimento per i rapporti con il  
Parlamento

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria  
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AS 2495 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio  
"

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO.

*[Handwritten signature]*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

26 LUG. 2016

Prot. n. 1-4105



11590  
Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche  
— AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO IX

Roma, 26 LUG. 2016

Prot. Nr. 62911  
Rif. Prot. Entrata Nr. 62417  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo Economia  
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del coordinamento  
legislativo  
SEDE

All' Ufficio legislativo finanze  
SEDE

Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

OGGETTO: AS-2495 - "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio". Relazione tecnica

In merito al provvedimento in oggetto, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare e si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



A.S. 2495 - "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio".

## RELAZIONE TECNICA

### CAPO I

#### *Norme in materia di enti territoriali*

#### Art. 1

##### *(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)*

Il comma 1 specifica che la somma di 80 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 17, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è da intendersi come importo massimo.

Il comma 2 specifica che le risorse residue degli accantonamenti effettuati per rettifiche del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 sono riassegnate per le medesime finalità a valere sull'esercizio 2016.

Per quanto riguarda il comma 3, il comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012 n. 228 disciplina la distribuzione di una quota crescente (20 per cento nell'anno 2015, 30 per cento per l'anno 2016, 40 per cento per l'anno 2017, 55 per cento per l'anno 2018) del Fondo di Solidarietà Comunale secondo fabbisogni standard e capacità fiscali.

Le disposizioni contenute nel presente articolo, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### Art. 1-bis

##### *(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali)*

La norma è sostanzialmente finalizzata a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali nel caso in cui non è prevista una revisione della procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali stesse. Pertanto, trattandosi di disposizione di carattere procedurale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 1-ter.

##### *(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, le strutture temporanee previste dalla norma si inquadrano nell'attività di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a cui già provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs n. 142/2015. Esse costituiscono, in particolare, una ulteriore modalità organizzativa del sistema complessivo di accoglienza a cui fare ricorso in caso di necessità, analogamente a quanto già previsto per le strutture temporanee destinate agli adulti dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Si prevede di far fronte ai relativi oneri con le risorse del Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, già destinate all'accoglienza e nei limiti delle stesse.

In particolare, i relativi costi gravano sul capitolo 7351, pg2, del CDR 4 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (*Spese per la costruzione, l'acquisizione il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinate a centri di identificazione e espulsione, di accoglienza per stranieri irregolari e richiedenti asilo*) e sul capitolo di spesa 2353 (*Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*) del medesimo CDR.

Sul capitolo 7351, pg2, indicato, possono essere imputati eventuali costi di ristrutturazione legati all'adattamento delle strutture. Il capitolo presenta la necessaria disponibilità. Anche il capitolo 2353, su cui imputare le spese di gestione delle strutture, presenta la necessaria disponibilità.

Si allega la seguente tabella, con le risorse presenti alla data odierna, e gli stanziamenti al 2017 e 2018 a legislazione vigente:

Capitolo e denominazione sintetica	Stanziam. iniziale 2016	Impegno alla data 1/7/2016	Disponibilità	ANNO 2017	ANNO 2018
2353 Fondo accoglienza MSNA	170.000.000,00	12.573.127,37	157.426.872,63	€ 170.000.000,00	€ 120.000.000,00

7351 STRAOD.MANUTENZ. IMMOBILI	52.000.000,00	5.958.971,85	46.041.028,15		
PG 2 Costruz. Acquis. Centri immigrazione	50.000.000,00	3.436.671,85	44.563.328,15	€ 50.000.000,00	€ 10.000.000,00
PG 3 Manut. Straord. Centri immigrazione	2.000.000,00	522.300,00	1.477.700,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

RESIDUI DI STANZIAMENTO ANNO 2015 - Lett. Fanno 2016			
7351 STRAOD.MANUTENZ.IMMOBILI	1.244.406,62	860.086,25	384.320,37
PG 2 Costruz. Acquis. Centri immigrazione	846.983,50	840.562,27	6.421,23
PG 3 Manut. Straord. Centri immigrazione	397.423,12	19.523,98	377.899,14

## Art. 2

*(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)*

La norma, prevedendo un'applicazione graduale dal 2017 delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti da eventi sismici, non determina effetti finanziari negativi, in quanto rimane ferma la riduzione complessiva di 1.200 milioni di euro a carico del comparto.

## Art. 2-bis.

*(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali)*

La norma in esame, volta a stabilire che per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione, in deroga all'art. 255 del TUEL, non determina effetti finanziari negativi, in quanto di carattere ordinamentale.

### Art. 3

#### *(Contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila)*

La disposizione in esame, ai commi 1 e 2, determina un onere per l'anno 2016 di 18,5 milioni di euro, in misura pari al contributo riconosciuto al comune dell'Aquila (16 milioni) e ai restanti comuni (2,5 milioni) del cratere sismico del 9 aprile 2009. In particolare, nell'ambito del contributo riconosciuto ai Comuni del cratere, 500 mila euro sono destinati alle spese per il personale degli UTR per l'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori cratere. Ai predetti oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.

Il comma 1-bis prevede l'esenzione dall'imposta di successione e dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali degli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti l'abitazione principale del de cuius. Al riguardo, si stima che la disposizione non comporti, nella sostanza, effetti sul gettito, considerata la limitata (ed eventuale) applicazione della disposizione che riguarda, tra l'altro, immobili demoliti o inagibili per i quali, ai fini dei tributi indicati, il gettito dovuto sarebbe di importo quasi nullo considerata anche l'applicazione, per l'imposta di successione, della franchigia di esenzione.

Il comma 1-ter interviene in materia di sostituzione del Comune nel caso in cui il privato sia inadempiente per l'avvio dei lavori. La disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti finanziari negativi.

Il comma 1-quater dispone in materia di delega volontaria al Comune. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi.

Il comma 2-bis, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale dei Comuni delle modalità di utilizzo delle risorse, non determina effetti finanziari negativi.

### Art. 3-bis.

#### *(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

Si prevede che i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare altri e diversi interventi di ricostruzione, siano essi già programmati oppure ancora da programmare.

#### Art. 4

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 della disposizione in esame (pari a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019) si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 19.

I commi 1-bis (termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio) e 2 (procedura di riparto) hanno carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### Art. 5

*(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno)*

La disposizione, al comma 1, sostituisce i commi 458-459 e 461-464 della legge di stabilità 2016, prevedendo che sia assegnata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno.

La disposizione che si intende modificare assegnava le medesime risorse al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per speciali elargizioni in favore dei medesimi soggetti.

Il comma 3 prevede, altresì, che le somme già trasferite al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al presente articolo, pari a euro 1.875.000, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno - Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Salerno.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non modificando il profilo di spesa previsto.

Il comma 3-bis non determina effetti finanziari, limitandosi a stabilire che, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzia l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### Art. 5-bis.

*(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato)*

La disposizione autorizza l'erogazione di un contributo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzato alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime in seguito al disastro ferroviario di Andria - Corato del 12 luglio 2016.

Alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'autorizzazione di spesa articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 7 prevede che le elargizioni corrisposte in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che, a causa del medesimo disastro, hanno

riportato gravi lesioni, sono esenti da ogni imposta e tassa. Al riguardo non si stimano effetti in quanto la disposizione in esame configura una rinuncia a maggior gettito.

#### Art. 6

*(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)*

La disposizione (commi 1-4) determina un onere nella misura dei maggiori interessi derivanti dal differimento del rimborso dei finanziamenti, ai quali corrisponde un incremento del credito di imposta riconosciuto alle banche finanziatrici.

I predetti oneri, stimati in un importo massimo di circa 3 milioni di euro, sono posti a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ricondendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.

A tal fine, le predette risorse sono versate, nell'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo del versamento è determinato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e comunicato al Commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, una volta determinato l'effettivo incremento degli interessi derivante dal differimento del rimborso.

Il comma 4-bis estende alcuni dei benefici previsti per i territori colpiti dal sisma del 2012 anche alle imprese del comune di Offlaga, ove risulti il nesso causale tra evento sismico e danni subiti.

Con il comma 4-ter, si estendono le finalità cui possono essere destinate le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 443 della legge n. 208 del 2015 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti da sisma 2012.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi trattendosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente

#### Art. 6-bis

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Le disposizioni di cui al comma 1 determinano un maggior onere a carico del bilancio dello Stato pari ad euro 20.637 per l'anno 2016. L'onere è determinato dalla maggior spesa retributiva derivante dall'assunzione di n. 193 unità di personale con qualifica di vigile del fuoco a decorrere dal 31/12/2016. L'onere è limitato al periodo: 31/12/2016 - 1/1/2017 (data convenzionalmente assunta come decorrenza delle assunzioni da turn over).

Relativamente all'anno 2017, l'onere pari ad euro 3.766.298, trova completa compensazione con la disposizione di cui al terzo periodo, che determina risparmi di spesa per effetto del differimento dal 1/7/2017 (data presunta di assunzione del turn-over) al 15/12/2017 delle restanti n. 207 facoltà assunzionali. Tale strumento ripercorre il meccanismo utilizzato dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

I riflessi finanziari della norma sono quantificati nella sottostante tavola.

Intervento normativo	Unità	Qualifica	Costo unitario pro-capite qualifica vigile del fuoco (lordo oneri Stato)	Decorr. ordinaria*	Nuova decorr.	Oneri/risparmi derivanti dall'intervento normativo	
						2016	2017
Anticipo delle assunzioni da turn over ordinario 2017 (cessazioni 2016)	193	Vigile del fuoco	39.029	01/07/2017	31/12/2016	20.637	3.766.298
Previsione di una decorrenza al 15/12/2017 dell'assunzione delle residue facoltà assunzionali	45	Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	42.379	01/07/2017	15/12/2017		-874.067
	5	Vice collaboratore amministrativo-contabile	37.869	01/07/2017	15/12/2017		-86.783
	157	Vigile del fuoco	39.029	01/07/2017	15/12/2017		-2.808.462
Totale:						20.637	-3.014

\* la decorrenza dell'1/7/2017 prevista convenzionalmente per le assunzioni da turn-over.

Il prospetto sottostante contiene, per ciascuna qualifica indicata nella tabella sopra riportata, gli elementi di dettaglio delle componenti retributive fondamentali ed accessorie.

QUALIFICA	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
	STIPENDIO	IVC	INDEN. RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRATT. ACCESS. (al lordo oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo oneri Stato)
Vigile del Fuoco	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	23.490,63	176,15	4.199,52	10.695,00	3.818,10	42.379,40
Vice collaboratore amministrativo-contabile	20.964,67	157,30	3.484,68	9.444,00	3.818,10	37.868,75

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato riferiti al solo anno 2016, pari ad euro 21.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Il comma 2 dispone l'incremento di n. 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco della dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. L'onere complessivo del suddetto incremento è quantificato in euro 5.203.860 per l'anno 2016, euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018, comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Per tale quantificazione si è tenuto conto delle voci del trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo, indennità di rischio e indennità di vacanza contrattuale, comprensivi di 13<sup>e</sup> mensilità) ed accessorio corrisposto al predetto personale.

Il costo unitario individuato per la quantificazione del suddetto onere è stato commisurato alle misure retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l'onere derivante dal conferimento a ruolo aperto di qualifiche superiori.

Nelle seguenti tabelle viene offerta una dimostrazione analitica dello sviluppo di carriera delle unità assunte nel ruolo dei vigili del fuoco, in relazione alle citate promozioni a ruolo aperto disposte per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 217/2005, del trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante, nonché degli oneri per il triennio 2016-2018 ed a regime derivanti dall'incremento d'organico.

ANNI	UNITA'	QUALIFICA	DECORRENZA ASSUNZIONI E PROMOZIONI A RUOLO APERTO AL COMPIMENTO DI 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (ART. 8 DEL D.LGS. n. 217/2005)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo degli oneri Stato)	ONERE ANNUO
2016	400	VIGILE DEL FUOCO	01/09/2016	39.028,95	5.203.860
2017	400	VIGILE DEL FUOCO		39.028,95	15.611.579
2018	400	VIGILE DEL FUOCO		39.028,95	15.611.579
2019	400	VIGILE DEL FUOCO		39.028,95	15.611.579
2020	400	VIGILE DEL FUOCO		39.028,95	15.611.579
2021	400	VIGILE DEL FUOCO	FINO AL 30/8/2021	39.798,08	5.306.411
		VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	DAL 1/9/2021	39.800,41	10.613.443
2022	400	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		39.800,41	15.920.165
2023	400	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		39.800,41	15.920.165
2024	400	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		39.800,41	15.920.165
2025	400	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO		39.800,41	15.920.165
2026	400	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	FINO AL 30/8/2026	39.800,41	5.306.722
		VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	DAL 1/9/2026	40.057,55	10.682.015
2027	400	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO		40.057,55	16.023.022

#### QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 ED A REGIME

QUALIFICA	ASSUNZIONI		TRATTAMENTO RETRIBUTIVO						SPESA ANNUA		
	DEC.	UNITA'	STIPEN.	IVC	INDEN. DI RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.NE	TRAT. ACC.	SPESA ANNUA PRO-CAPITE	COSTO 2016	COSTO 2017	COSTO 2018 E A REGIME <sup>99</sup>
VIGILE DEL FUOCO	01/09/2016	400	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95	5.203.860	15.611.579	
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO			20.528,68	153,92	5.505,76	10.051,09	3.818,10	40.057,55			16.023.022
Totale:		400							5.203.860	15.611.579	16.023.022

PERSONALE ASSUNTO NEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO - SVILUPPO DI CARRIERA E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

QUALIFICA	UNITA'	DEC. ASSUNZ.	PROMOZIONI A RUOLO APERTO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. n. 217/2005		TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
			AL COMPIMENTO DI 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	AL COMPIMENTO DI 10 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO	STIPEN.	IVC	INDEN. DI RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRAT. ACC. (al lordo degli oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo degli oneri Stato)
VIGILE DEL FUOCO	400	01/09/2016			19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	400		01/09/2021		20.344,16	132,62	5.505,76	9.979,77	3.818,10	39.800,41
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	400			01/09/2026	20.528,68	153,92	5.505,76	10.051,09	3.818,10	40.037,55

I suddetti oneri trovano integrale copertura finanziaria mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

Nella sottostante tabella si indicano gli attuali stanziamenti di spesa per il triennio 2016-2018 dei capitoli destinati alla retribuzione del personale volontario, le riduzioni apportate agli stessi e la nuova misura dell'autorizzazione di spesa per effetto delle riduzioni previste per il triennio ed a regime.

#### RIDUZIONE DELLE SPESE PER LA RETRIBUZIONE FISSA E ACCESSORIA DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.

		cap. 1802	cap. 1822	totale
2016	STANZIAMENTO INIZIALE	29.051.626	2.024.074	31.075.700
	RIDUZIONE	4.865.088	338.771	5.203.860
	STANZIAMENTO RIDOTTO	24.186.538	1.685.303	25.871.841
2017	STANZIAMENTO INIZIALE	29.051.626	2.024.074	31.075.700
	RIDUZIONE	14.595.265	1.016.314	15.611.579
	STANZIAMENTO RIDOTTO	14.456.361	1.007.760	15.464.121
2018 ed a regime	STANZIAMENTO INIZIALE	29.051.626	2.024.074	31.075.700
	RIDUZIONE	14.979.923	1.043.099	16.023.022
	STANZIAMENTO RIDOTTO	14.071.703	980.975	15.052.678

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con riferimento al comma 4, si precisa che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, viene assicurata mediante l'azzeramento dell'accantonamento, a tal fine previsto dalla Tabella B

allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, con riguardo al Ministero dell'interno.

#### Art. 7

*(Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015)*

Il comma 1, eliminando la sanzione economica da applicare a Province e Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I commi 2 e 3, riducendo la sanzione economica da applicare ai Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, rispettivamente nella misura del 70 per cento e dell'importo pari alla spesa per edilizia scolastica non già oggetto di esclusione dal saldo valido per la verifica dei vincoli, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 4, eliminando la sanzione economica da applicare ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultano estinti a seguito di fusione, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 5, eliminando la sanzione riferita alle assunzioni di personale per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015 e che hanno trasmesso la certificazione entro il 30 aprile 2016, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### Articolo 7-bis.

*(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province)*

Il comma 1 attribuisce, per l'anno 2016, un contributo a favore delle Province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56, utilizzando allo scopo le risorse iscritte per l'anno 2016 sul capitolo 1319, Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 100 milioni siano assegnate per l'anno 2016 alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Conseguentemente, le predette risorse verranno iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 3 affida alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali la definizione, entro il 30 settembre 2016, dei criteri e importi di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e 2.

### Art. 8

*(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)*

La norma di cui al comma 1 non comporta oneri, in quanto l'ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, da parte degli enti locali interessati resta complessivamente determinato in 900 milioni di euro.

Parimenti, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non determinano effetti finanziari, in quanto l'ammontare complessivo del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 resta determinato in 2.000 milioni di euro. Restano, altresì, invariati l'ammontare complessivo del contributo di 495 milioni di euro per l'anno 2016 a favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nonché del fondo di 39,6 milioni di euro per l'anno di cui al comma 764 dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015, finalizzato al mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016.

### Art. 9

*(Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita)*

La norma di cui al comma 1, estendendo all'esercizio 2016 la facoltà, consentita alle Regioni nel 2015, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo, presenta natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede per le regioni, nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l'anno 2016, la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del SSN relativi all'esercizio 2015, per consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto nel 2015, come, peraltro, è stato verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater hanno natura procedimentale, rispondendo ad esigenze di semplificazione degli obblighi di comunicazione previsti a carico delle Amministrazioni pubbliche, e non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies presentano natura procedimentale, essendo volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Città metropolitane e Comuni) che non rispettano i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, e per l'invio di tali documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, le disposizioni in esame non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

### Art. 9-bis

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni)*

La norma, concernente modifiche al TUEL e al D.Lgs. n. 118 del 2011 in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e relative variazioni, presenta natura procedimentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

#### Art. 9-ter

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)*

Il comma 1 prevede, al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A tali oneri si fa fronte, ai sensi del comma 3, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo per la concessione agli enti locali di un contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento, di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 1380 dello stato di previsione del Ministero dell'interno), e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno).

Il comma 2 prevede che gli enti locali interessati trasmettano le proprie richieste tramite il sistema web del Ministero dell'interno entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Criteri e modalità di trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.

Il comma 4 stabilisce che per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 sia ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione irrogata per mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato al 30 settembre 2016, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Tale incremento è finanziato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno).

#### Art. 10

*(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato - Regioni dell'11 febbraio 2016)*

Il comma 1 consente per l'anno 2016 l'utilizzo delle disponibilità di bilancio derivanti dall'applicazione delle decurtazioni nei confronti delle Regioni che non hanno raggiunto obiettivi di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'anno 2015 per incrementare la quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario. L'emendamento non determina oneri in quanto, in sostanza determina nuove finalizzazioni nel riparto delle risorse che rimangono nel complesso immutate.

Il comma 2 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse ripartite tra le Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio derivano dall'applicazione delle sanzioni nei confronti delle Regioni che, invece, non hanno conseguito il previsto obiettivo di finanza

pubblica e che sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Il comma 3, consentendo anche per l'anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, intervenendo per disciplinare il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle Regioni, non determina effetti sulla finanza pubblica, evitando piuttosto oneri aggiuntivi per le Regioni.

Il comma 5 non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto finalizzato a stabilire in che misura gli enti strumentali delle Regioni possano ricorrere alle anticipazioni.

I commi 6 e 7, modificando la decorrenza della norma di cui al decreto legge n. 78 del 2015 che stabilisce che soggetto passivo della tassa automobilistica sia l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria, non determina effetti sulla finanza pubblica.

#### **Art. 10-bis.**

*(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali).*

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, riguardando le modalità di acquisizione di pareri in materia di contabilità pubblica nei confronti della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti da parte delle Regioni e degli enti locali.

#### **Art. 11**

*(Regione Siciliana)*

L'articolo in esame prevede l'attribuzione alla Regione Sicilia di una compartecipazione in decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata con il metodo del c.d. "maturato" pari a 5,61 decimi per l'anno 2016.

La quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione, è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

- dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

A legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione Siciliana risulta pari ai 10 decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica.

Il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione per il 2016, calcolato con il metodo del riscosso, a legislazione vigente, è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua.

L'importo include sia le entrate attualmente devolute per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sia le entrate IRPEF riscosse direttamente dalla Regione (fonte Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta (a.i. 2014) per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, opportunamente estrapolati al 2016, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 5,61 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2016 pari a circa 4.441 milioni di euro che, al netto degli importi attribuiti alla Regione, per compartecipazioni al predetto gettito, in applicazione della legislazione vigente, risulta pari a circa 500 milioni di euro. Tale importo è assegnato mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla medesima regione.

Nella stima si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo.

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della Regione medesima pari a 500 milioni di euro per il 2016 ( $4.441 - 3.941 = 500$ ) con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano, invece, nell'esercizio 2017 trattandosi di regolazioni contabili di somme comunque accertate e riscosse ma non versate nel bilancio dello Stato nel 2016 in quanto incassate direttamente dalla Regione Siciliana. Tali somme saranno infatti regolate contabilmente nell'esercizio successivo.

Ai suddetti oneri in termini di saldo netto da finanziare si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2017 delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che risultano disponibili in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale di cui al predetto articolo 45.

Per assicurare la neutralità finanziaria in termini di fabbisogno, il comma 3 prevede che nel 2016 la Regione non possa utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione di cui al comma 1, che devono rimanere depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1. In caso di carenza di altra liquidità disponibile e di conseguente utilizzo delle predette risorse per esigenze indifferibili legate esclusivamente al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, è inoltre previsto l'obbligo di reintegro, nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

Per la compensazione degli oneri in termini di indebitamento netto, il comma 4 dispone che la Regione Siciliana garantisca per l'anno 2016 un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 227.879.000. Per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle emanande norme di attuazione sono, invece, sterilizzati attraverso la previsione nell'Accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 fra il Governo e la Regione Siciliana, al fine di adeguare le norme di attuazione dello statuto della

medesima Regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 e un saldo pari a zero a decorrere dall'anno 2018.

#### Art. 12

##### (Regione Valle d'Aosta)

Con l'articolo di cui all'oggetto sono introdotte le norme necessarie a recepire, in parte, i contenuti del punto 7 dell'Accordo sottoscritto in data 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Si prevede il ristoro parziale della perdita di gettito subita dalla Regione Valle d'Aosta per gli anni dal 2011 al 2014 nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, per l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016, nonché il corrispondente incremento del limite di spesa eurocompatibile della Regione con i conseguenti impatti finanziari in termini di SNF, IN e fabbisogno.

Alla copertura degli oneri si provvede secondo le modalità di cui al successivo art.19.

#### Art. 13

##### (Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La norma in esame, confermando anche per l'anno 2017 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

#### Art. 13-bis

##### (Dilazione del pagamento)

Come emerge dalla seguente tabella, le riammissioni al beneficio della rateizzazione sino ad oggi adottate in via legislativa, oltre ad assicurare continuità all'attività d'impresa, non hanno determinato riduzione dei volumi di riscossione e ne hanno, anzi, consentito l'aumento.

Riammissioni alla dilazione di debiti scaduti (luglio 2014, marzo 2015 e ottobre 2015) (importo espresso in milioni di euro)	N. istanze di riammissione	Valore del carico dilazionato (mln di €) con istanze di riammissione	N. istanze interessate da nuova decisione	Valore del carico interessato da decisione (mln di €)	Valore del carico complessivo in dilazione (mln di €)
	196.427	5.969,1	201.528 (58%)	4.099,8 (66%)	34.520,8

Riscossioni da Rito (mln di €)	2012	2013	2014	2015
TOTALE	7.590,7	7.333,5	7.431,2	8.245,8
di cui da rateazione	3.355,4	3.333,3	3.406,9	4.091,2
% di incidenza del riscosso da rateazione	40,7%	45,7%	45,9%	49,5%

Dati al 1° luglio 2016

Ancorché il fenomeno della decadenza dalla dilazione non sia trascurabile, tali riammissioni hanno permesso, nel periodo 2014-2015, una reale ripresa della riscossione, ancorché dilazionata.

Del resto, la rateizzazione assicura un gettito per cassa – unico criterio riferibile alla riscossione mediante ruolo - che spesso non può essere garantito, almeno in egual misura, dagli esiti dell'attività di recupero coattivo.

In effetti, il debitore in difficoltà spesso può sopportare esborsi dilazionati nel tempo e non sempre dispone, invece, di beni o, quanto meno, di beni utilmente aggredibili, tenuto anche conto dei limiti imposti dalle norme vigenti in materia di procedure esecutive e cautelari degli agenti della riscossione.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di iscrivere l'ipoteca legale solo nel caso di crediti pari almeno a 20 mila euro, all'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso risiede, all'impignorabilità assoluta dei beni immobili per debiti inferiori a 120.000 euro, alle limitazioni alla pignorabilità in sede di espropriazione presso terzi.

Pertanto, in tale prospettiva, l'articolo in esame non appare suscettibile di determinare minori entrate rispetto a quelle effettivamente conseguibili a legislazione vigente.

#### Art. 13-ter.

##### *(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016).*

Sulla base dei volumi di traffico attuali, la sospensione, per il periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, dell'ultimo incremento della misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, prevista dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2015 emanato ai sensi dell'articolo 13 comma 23 del Decreto Legge 145/2013 – (pari a 2,50 euro per il 2016, 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018), comporta un onere complessivo per l'anno 2016 ipotizzabile pari a 60 milioni di euro, calcolati su una base di circa 24 milioni di passeggeri stimati (24 milioni passeggeri x 2,50 euro).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dell'addizionale si provvede, per 25 milioni di euro, tramite riversamento al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291, e per 35 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In termini di indebitamento netto, alla compensazione dei predetti 25 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto legge n. 154 del 2008.

Per l'anno 2019, è previsto l'incremento di 0,32 euro dell'addizionale di 3 euro, il cui gettito è acquisito a patrimonio netto dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. Sulla base delle medesime ipotesi di crescita del traffico aereo adottate nel Decreto Ministeriale 29 ottobre 2015 e prendendo prudenzialmente a riferimento per l'anno 2019 la stima dei passeggeri previsti per l'anno 2018 (pari

a circa 79 milioni di passeggeri), l'incremento fissato nella misura prevista dalla norma consente un gettito addizionale pari a circa 25 milioni di euro.

#### Art 14

##### *(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)*

La disposizione recata dal comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anticipazione concessa ed erogata utilizza lo stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La possibilità di destinare parte delle risorse del predetto Fondo di rotazione agli enti in dissesto finanziario nasce dall'esiguo numero di enti che, al 31 maggio 2016, hanno chiesto l'accesso al Fondo *de quo* ai sensi dell'articolo 243bis TUEL, nonché dall'ormai consolidata diminuzione degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 1-bis prevede che l'importo massimo dell'anticipazione per le provincie e le città metropolitane è fissato in 20 euro per abitante, pertanto, non determina oneri finanziari.

Il comma 1-ter non determina oneri in quanto di carattere ordinamentale.

#### Art. 15

##### *(Piano riequilibrio finanziario)*

La norma in esame - volta a prorogare al 30 settembre 2016 il termine entro cui gli enti locali, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e ad attribuire agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione la possibilità di rimodulare o riformulare il piano stesso per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio - non determina effetti finanziari negativi.

#### Art. 15-bis

##### *(Norme relative alla disciplina del dissesto)*

La disposizione di cui alla lettera a), con cernente le misure straordinario per il dissesto, non determina oneri in quanto di carattere ordinamentale.

Parimenti, la norma di cui alla lettera b) non determina effetti negativi, consentendo agli enti locali in situazione di dissesto, nell'ambito del procedimento di accertamento e liquidazione semplificata della massa passiva, di definire anche le eventuali pretese erariali sugli stessi incombenti a mezzo delle transazioni di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL.

#### Art. 16

##### *(Disposizioni in materia di personale)*

La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006.

Il comma 1-bis innalza la percentuale di turn-over di cui all'art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015, al 75 % per i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e inferiore a 10.000 che presentano un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello medio nazionale per la stessa classe demografica, come definito con decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL nell'ambito della disciplina riferita agli enti deficitari o dissestati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto restano fermi i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali.

Il comma 1-ter consente, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale provinciale soprannumerario, ai comuni e alle città metropolitane la riattivazione delle procedure di mobilità del personale che sono complessivamente neutre sotto il profilo finanziario. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-quater esclude dai limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del DL 78/2010 le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto restano fermi i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali.

Il comma 1-quinquies modifica l'art. 1, comma 450, lett. a) della L. 190/2014. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano comunque fermi, per i comuni istituiti a seguito di fusione, il divieto di superamento delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente.

#### Art. 17

##### *(Personale insegnante ed educativo)*

La norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto rimangono fermi il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

Il comma 228-quater ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 228-quinquies prevede che le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applichino anche ai comuni che non hanno rispettato il patto 2015.

#### Art. 18

##### *(Servizio riscossione enti locali)*

La norma di cui al comma 1 presenta natura procedimentale, prorogando l'attuale assetto di riscossione delle entrate locali, e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Anche il comma 1-bis presenta carattere procedurale, riguardando le procedure di riscossione coattiva.

#### Art. 19

##### *(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta)*

La disposizione prevede la copertura relativa a due norme:

- istituzione di un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti", istituito presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Le risorse sono attribuite ai Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
- attribuzione, in attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, di un importo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, con conseguente aumento, per il medesimo anno 2016, del limite di spesa eurocompatibile della Regione.

Alla copertura dei predetti oneri, recati dagli articoli 4 e 12, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016;

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

## CAPO II

### *Norme in materia di spesa sanitaria*

#### Art. 20

##### *(Tempestività nei pagamenti)*

Dalla disposizione in esame, volta a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, non derivano nuovi, né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 2, si evidenzia, in particolare, che lo stesso è diretta a consentire l'erogazione del finanziamento SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non trasferito nel corso degli esercizi di riferimento (mediante anticipazioni di tesoreria) per tardività dell'Intesa Stato-regioni sui relativi riparti e allo stato non trasferibile nelle more del perfezionamento dei DPCM di determinazione della compartecipazione IVA.

La quota eccedente la quota premiale ammonta:

- per il 2014 a circa 1,5 miliardi di euro;
- per il 2015 a circa 2,4 miliardi di euro.

Il comma 2-bis prevede che il programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale sia attuato entro e non oltre le scadenze programmate dall'Agenda digitale. Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di attività già previste a legislazione vigente.

#### Art 21

*(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco)*

Il decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 (art.5), ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN, con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del SSN, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'AIFA provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso pay-back. Il livello massimo di spesa a carico del SSN fa riferimento al finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate e al netto delle somme erogate per il finanziamento delle attività non rendicontate delle aziende sanitarie, da ora in poi FSN.

A decorrere dall'anno 2013, il decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, oltre ad aver rideterminato il tetto della spesa farmaceutica territoriale all'11,35% del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate e al netto delle somme erogate per il finanziamento delle attività non rendicontate delle aziende sanitarie, ha esteso il meccanismo del pay-back anche alla spesa farmaceutica ospedaliera, prevedendone un ripiano a carico dell'industria farmaceutica nella misura del 50% dell'eventuale sfondamento a livello nazionale. Di conseguenza sono state disciplinate due distinte tipologie di pay-back in relazione ai due canali distributivi del farmaco: territoriale ed ospedaliero.

In sintesi, la normativa vigente attribuisce all'AIFA, in caso di mancato rispetto di uno solo o di entrambi i tetti di spesa, il compito di avviare il procedimento di ripiano e di predisporre il

provvedimento finale che attua la restituzione da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni (pay-back) degli importi dovuti in applicazione della citata normativa. La realizzazione di tale procedimento è imprescindibilmente legata ai dati comunicati dalle regioni e province autonome e dalle aziende farmaceutiche al Ministero della Salute.

Qui di seguito si riportano i tetti di spesa vigenti:

1. Tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, fissato dall'art. 15, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, pari al 3,5% del FSN;
2. Tetto della spesa farmaceutica territoriale, fissato dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007 e successivamente modificato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, pari a all'11,35% del FSN.

Il meccanismo normativo correlato allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale prevede altresì un obbligo di ripiano da parte della filiera distributiva a favore delle regioni e delle province autonome attraverso un meccanismo di sconto.

Il pay-back dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione e provincia autonoma. In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del DM 15 luglio 2004), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle regioni e province autonome al Ministero della salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto ai sensi del DM 30 luglio 2007. Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR), acquisite dall'AGENAS e trasmesse periodicamente ad AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto comunicata dalle regioni e province autonome al Ministero della salute, ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 24 giugno 2014, preso atto dell'esito del monitoraggio delle spesa farmaceutica territoriale 2013 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 49.818.060 euro (Tabella 1), pari ad un'incidenza dell'11,40% del FSN per l'anno 2013, ha deliberato (Delibera del Consiglio di amministrazione n. 22) il mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii., sopra richiamato.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di 773.217.135 euro (Tabella 2), pari ad un'incidenza del 4,23% del FSN per l'anno 2013. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, pari a 386.608.568 euro, a carico dalle aziende farmaceutiche. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013 sono disponibili sul sito dell'AIFA.

Sulla base del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013, l'AIFA, con propria Determinazione del 30 ottobre 2014, ha emanato il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (Determina n. 1239/2014) e il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale (Determina n. 1238/2014).

Tali atti hanno posto a carico delle aziende farmaceutiche lo sfondamento del tetto del 3,5% nel 2013, con importi di pay-back attesi a beneficio delle Regioni –calcolati al netto delle compensazioni previste nell'ambito del procedimento di ripiano– per 364.012.435 euro, sulla base della quantificazione di cui alla **tabella 3** (parte della Determina n. 1239). Invece, a ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale nel 2013, gli importi di pay-back attesi a beneficio delle Regioni risultano pari a 49.818.060 euro (**tabella 4**) a carico delle aziende farmaceutiche, di cui 23.528.159 euro a ripiano dello sfondamento del tetto, a cui si aggiungono 20.642.705 euro in applicazione di altri titoli di legge e assorbiti nel medesimo procedimento (44.170.864 euro totali). A tali importi bisogna aggiungere il ripiano a carico dei farmacisti e dei grossisti per 5.615.650 euro.

Per l'anno 2014, l'AIFA, all'indomani del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2015, ha provveduto a comunicare l'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. La verifica del rispetto del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale ha evidenziato una spesa inferiore al tetto di 185.140.917 euro (**tabella 5**) e, pertanto, non è stato necessario avviare alcun procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2014. Invece, la verifica del rispetto del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera ha evidenziato una maggiore spesa di 1.049.798.875 euro (4,5% sul FSN relativo all'anno 2014), corrispondente ad un importo di pay-back atteso a carico delle aziende farmaceutiche pari a 524.899.437 euro (**tabella 6**).

Per l'anno 2015, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 29 aprile 2016, preso atto dell'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2015 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 285.647.488 euro (**tabella 7**), pari ad un'incidenza dell'11,61% del FSN per l'anno 2015, ha deliberato la trasmissione al Direttore Generale dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, per il seguito di competenza. La spesa farmaceutica territoriale 2015 è stata calcolata al netto del fondo per i farmaci innovativi, escluso dal tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale (ai sensi dell'art. 1, comma 569, della L. 28 dicembre 2015, n.208), fino a concorrenza del valore di 500 milioni di euro individuato dall'art.1, comma 593, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di euro 1.535.203.007 (**tabella 8**), pari ad una incidenza del 4,91% del FSN per l'anno 2015, ed ha rilevato il valore di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., pari a euro 767.601.503. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2015 sono stati trasmessi ai Ministeri vigilanti e alle regioni e province autonome.

Complessivamente i pay-back attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014-2015 ammontano a 1.988 milioni di euro. Tuttavia tali somme non sono state versate alle regioni e province autonome, se non in minima parte con riferimento esclusivamente al payback per l'anno 2013, in quanto il TAR Lazio, con successive sentenze, a partire dalla n. 4538 del 25 marzo 2015, ha annullato la determinazione AIFA del 30 ottobre 2014, relativa al ripiano dell'anno 2013. L'AIFA non ha proceduto ad adottare i provvedimenti per il ripiano per l'anno 2014 nonché la determinazione del budget per l'anno 2015 e i conseguenti provvedimenti per il ripiano, sempre per l'anno 2015. L'articolo 1, commi 702 e 703, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016),

nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure individuate dalla normativa vigente per il ripiano degli sfondamenti dei tetti per gli anni 2013-2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, ha previsto l'iscrizione nei bilanci regionali del 2015 del 90% delle somme riportate nell'allegato A alla predetta legge di stabilità, a ripiano degli sfondamenti 2013-2014, al netto delle somme eventualmente precedentemente iscritte.

Sulla base di quanto sopra complessivamente rappresentato, la disposizione consente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica già previsti per il settore sanitario a legislazione vigente con riferimento al meccanismo del payback e riveste carattere di urgenza, in quanto la conclusione dei relativi procedimenti di ripiano da parte di AIFA dovrà essere effettuata entro una tempistica certa, indicata dalla norma, al fine di garantire che le regioni e province autonome possano acquisire le somme dovute a titolo di payback per gli anni 2013, 2014 e 2015.

In particolare, si prevede che, nelle more della definitiva conclusione del procedimento, le aziende farmaceutiche corrispondano provvisoriamente ad un Fondo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze la quota di ripiano a proprio carico per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco predisposto da AIFA, che poi sarà oggetto di conguaglio, sempre a carico del medesimo Fondo, al termine della procedura individuata dalla presente norma, che prevede, tra l'altro, la possibilità per le Aziende farmaceutiche e le aziende della filiera distributiva, fermo restando l'obbligo del versamento nella misura percentuale citata, di verificare i dati alla base dei calcoli e di chiedere la rettifica di dati ritenuti errati, previa trasmissione di adeguata documentazione.

A conclusione della procedura, l'AIFA determina i differenziali rispetto a quanto corrisposto provvisoriamente, nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015, e il valore definitivo, nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati, comunicando gli importi da versare, ovvero da ricevere, in caso di pagamento superiore a quanto dovuto. Si dispone che per le sole aziende che non abbiano richiesto la rettifica dei dati, i pagamenti effettuati a titolo provvisorio divengano definitivi e l'importo corrisposto nella misura ivi prevista venga trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio. Al termine delle procedure di conguaglio da effettuarsi da parte del Fondo, sono versate in favore delle regioni le somme di propria spettanza nei limiti delle risorse disponibili. Conseguentemente le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le conseguenti iscrizioni sulle apposite voci del modello CE 2016 (di cui al DM 15 giugno 2012).

Sono previste disposizioni analoghe con riferimento alla filiera distributiva del farmaco limitatamente al tetto della spesa farmaceutica territoriale, chiamata a ripianare, ai sensi della vigente normativa, quota parte dello sfondamento.

Inoltre è prevista una disciplina sanzionatoria in caso di mancato pagamento da parte delle aziende farmaceutiche.

In tali termini, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è diretta a riattivare i procedimenti amministrativi sospesi o non effettuati da AIFA, a dare trasparenza al procedimento anche per le aziende farmaceutiche, dando la facoltà alle stesse di chiedere la rettifica dei dati ritenuti errati, attraverso la produzione di adeguata documentazione; tutto ciò al fine di evitare che la mancata corresponsione di quanto dovuto possa pregiudicare gli

equilibri previsti dalla normativa vigente e generare ulteriore contenzioso e ritardo nei pagamenti da parte degli enti del SSN, con ripercussioni negative anche sugli interessi per ritardati pagamenti. La disposizione disciplina inoltre la procedura per effettuare in corso d'anno l'attribuzione dei tetti di spesa farmaceutica provvisori e definitivi per l'anno 2016, disponendo le scadenze di corresponsione delle somme in caso di mancato rispetto dei tetti, con riferimento ai primi sette mesi dell'anno e con riferimento all'intero anno, a saldo. Dispone conseguentemente le relative iscrizioni contabili sul bilancio 2016 e 2017. Anche tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto è anch'essa destinata a garantire la regolare corresponsione delle somme dovute in caso di superamento dei tetti di spesa farmaceutica ed evitare l'insorgere di ritardi nei tempi di pagamento del SSN.

Tabella 1 Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2013 e verifica del rispetto del tetto di spesa dell'11,35%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.

	A	B=A*11,35%	C	D	E	F	G=C+E+F	H=G-B	I=H/100
Regione	FSN Gen-Dic 2013	Tetto 11,35%	Spesa Netta	Quota prezzo di riferimento	Ticket fisso per ricetta	Distribuzione diretta	Spesa territoriale	Scostamento assoluto	Inc.% su FSR
SARDEGNA	2.867.765.491	325.490.248	290.084.743	24.197.866	0	118.112.064	397.850.509	72.360.261	13,9%
SICILIA	8.687.759.344	986.060.005	852.740.835	89.122.575	72.549.908	231.489.790	1.128.754.784	142.694.780	13,0%
PUGLIA	7.096.596.428	805.456.885	653.490.538	69.509.708	52.629.388	229.983.252	908.254.199	102.797.315	12,8%
CALABRIA	3.488.447.222	395.938.760	329.258.031	34.608.663	11.315.494	111.642.490	443.428.529	47.489.769	12,7%
LAZIO	9.559.276.374	1.100.377.868	942.785.337	101.266.732	48.249.580	304.989.726	1.261.505.860	131.127.992	12,7%
CAMPANIA	9.945.491.239	1.128.813.256	801.259.293	96.871.942	82.287.154	323.111.268	1.258.030.207	129.206.951	12,6%
ABRUZZO	2.390.780.069	271.353.538	223.504.497	21.042.126	9.650.163	52.524.094	278.691.291	7.337.753	11,7%
MARCHE	2.811.666.217	319.124.104	242.664.192	25.145.967	-163.816	88.283.917	329.075.562	3.951.458	11,5%
MOLISE	373.058.897	42.442.185	47.937.519	5.211.270	3.819.527	16.557.828	68.771.451	729.266	11,5%
BASILICATA	1.032.940.883	117.238.790	81.618.053	8.772.140	5.366.935	32.850.847	116.916.207	-322.588	11,3%
LIGURIA	3.023.066.803	343.118.082	280.993.304	28.221.820	18.055.383	93.291.506	335.134.621	-7.983.461	11,1%
UMBRIA	1.628.843.804	184.476.488	138.315.912	14.315.625	1.774.187	48.096.934	180.002.509	-4.473.579	11,1%
TOSCANA	6.739.999.343	764.989.926	490.700.968	51.884.441	9.793.332	253.636.667	736.178.089	-28.811.837	10,9%
FRIULI V.G.	2.194.661.621	249.094.094	184.775.155	18.239.201	0	55.823.171	234.697.168	-14.396.926	10,7%
PIEMONTE	7.978.669.874	905.577.215	644.880.557	60.970.517	14.175.390	299.339.481	897.611.280	-68.565.984	10,5%
LOMBARDIA	17.399.824.169	1.974.860.043	1.353.457.265	111.610.960	141.919.372	355.284.392	1.806.637.087	-168.242.956	10,4%
V. AOSTA	229.729.350	25.993.304	18.184.859	1.532.757	0	5.530.354	23.109.871	-2.283.433	10,3%
VENETO	8.689.739.481	982.880.431	598.117.486	59.793.011	67.140.343	218.536.840	862.354.973	-120.525.458	10,0%
E. ROMAGNA	7.945.719.414	901.952.552	549.542.534	54.894.038	14.544.166	239.528.891	777.854.207	-124.098.447	9,8%
TRENTO	908.874.304	103.167.222	65.777.786	4.311.794	0	18.847.317	82.571.912	-20.585.910	9,1%
BOLZANO	858.108.444	97.395.306	46.975.542	4.373.101	4.618.329	20.097.992	69.808.758	-27.586.550	8,1%
ITALIA	108.412.426.471	12.077.810.404	8.863.013.762	878.943.367	657.874.855	3.093.578.321	12.127.828.464	-449.818.060	11,40%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche

**Tabella 2 Spesa farmaceutica ospedaliera individuata, tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2013 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione**

Regione	A FSN Gen-Dic 2013	B Tetto 3,5%	C Spesa tracciabilità	D Distribuzione diretta di fascia A	E Spesa medicinali Fascia C e C bis	F-C-D-E-G	G-F-H	Hof/A% Mc. %
TOSCANA	6.739.999.343	235.899.977	646.042.200	257.636.667	33.857.114	351.578.963	115.678.986	5,2%
FRIULI V.G.	2.194.561.621	76.813.157	184.585.239	55.825.272	18.339.592	112.742.485	35.929.328	3,1%
PUGLIA	7.096.536.428	248.378.775	624.636.510	223.983.252	31.551.865	362.449.240	114.070.465	5,1%
SARDEGNA	2.867.759.491	100.971.442	275.857.486	118.111.064	14.647.431	139.424.755	39.053.914	4,9%
UMBRIA	1.625.343.504	56.887.028	134.228.717	48.096.934	8.200.864	76.313.749	19.426.722	4,7%
PIEMONTE	7.978.653.674	279.252.886	633.289.726	199.893.482	48.899.340	371.868.545	92.615.659	4,7%
E. ROMAGNA	7.846.718.414	278.135.179	653.949.143	233.523.891	44.008.809	366.299.799	88.160.620	4,6%
ABRUZZO	2.390.780.069	83.677.302	177.298.443	52.514.094	13.127.448	109.448.652	25.771.350	4,6%
BOLZANO	858.108.444	30.085.795	75.079.301	30.087.992	17.525.864	37.771.972	7.738.178	4,4%
LIGURIA	3.023.066.803	105.807.338	244.223.882	93.281.506	15.577.042	132.556.613	28.749.275	4,4%
LAZIO	9.436.276.374	348.574.673	761.209.892	304.989.726	36.889.245	410.522.943	61.948.270	4,1%
MARCHE	2.811.866.117	98.408.314	211.616.749	88.283.947	18.614.480	113.614.096	25.209.781	4,0%
BASILICATA	1.032.940.888	36.192.991	81.262.343	32.850.847	6.102.349	41.374.602	9.221.671	4,0%
VENETO	8.699.739.481	303.090.882	617.119.995	118.536.640	48.557.368	341.462.168	38.971.286	3,9%
MOLISE	575.068.897	20.067.081	48.905.248	15.557.329	2.572.217	22.957.085	2.500.020	3,9%
LOMBARDIA	17.399.824.169	608.993.846	1.111.222.028	355.184.397	68.348.944	672.359.254	63.568.449	3,9%
CALABRIA	3.488.447.222	122.095.653	288.639.357	111.642.490	13.096.950	130.654.668	8.959.015	3,7%
CAMPANIA	9.945.491.239	348.092.199	723.619.710	323.111.268	25.474.598	366.837.171	18.844.928	3,7%
SICILIA	8.687.753.344	304.071.367	670.078.779	281.489.790	32.057.279	299.885.380	4.175.987	3,5%
TRENTO	908.474.204	31.650.597	55.249.024	18.847.317	4.678.311	31.046.256	754.343	3,4%
V. ADSTA	223.729.550	7.830.534	13.973.868	5.530.354	2.534.601	6.777.678	1.052.857	3,0%
ITALIA	106.412.628.471	3.724.424.926	8.103.489.818	3.008.379.321	495.971.006	4.497.652.062	773.217.135	4,23%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. \* la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base della procedura di consolidamento del dato della Tracciabilità contenuta nel documento: "Tracciabilità del Farmaco - Metodologia per la stima del valore economico mancante delle forniture di medicinali direttamente a carico del SSN". § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

**Tabella 3. Ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013**

FSN 2013	106.412.426.471	A
Spesa farmaceutica ospedaliera 2013	4.497.652.062	B
Inc% su FSN	4,23%	C=B/A
Finanziamento programmato al 3,5% del FSN	3.724.434.926	D=Ax3,5%
Sfondamento del tetto del 3,5% da monitoraggio	773.217.135	E=B-D
Stima <i>pay-back</i> atteso da procedure di rimborsabilità condizionata 2013*	35.309.221	F
Sfondamento del tetto del 3,5%	737.907.914	G=E-F
Ripiano a carico dei titolari di AIC	368.953.957	H=Gx50%
di cui:		
Ripiano del 50% dello sfondamento del budget per medicinali orfani**	81.477.097	I
Titolari con avanzo di <i>pay-back</i> rispetto alla spesa 2013***	4.940.224	L
Valore mancati bonifici per importi inferiori a 10 euro	1.298	M
Ripiano a carico dei titolari di AIC in sfondamento del budget	364.012.435	N=H-L-M

\* stima ricavata dalla spesa farmaceutica 2013 per singola AIC sulla base dell'incidenza del *pay-back* versato alle Regioni nel 2012, ovvero nell'ipotesi di invarianza dell'incidenza del *pay-back* nel 2013 rispetto a quella presente nell'anno precedente;

\*\* medicinali individuati ai sensi della Deliberazione n. 10 del CdA dell'AIFA del 27 febbraio 2014. Il ripiano è a carico di tutti i titolari di AIC, in proporzione ai propri fatturati derivanti da medicinali non orfani e da quelli non innovativi coperti da brevetto;

\*\*\*avanzo presente nel caso di titolari di AIC che hanno versato importi di *pay-back* per il 2013 superiori al fatturato comprensivo dell'IVA, nello stesso periodo.

**Tabella 4. Ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013**

FSN 2013	105.412.426,472	A
Spesa farmaceutica territoriale 2013	12.127.628,464	B
Inq% su FSN	11,40%	C=B/A
Finanziamento programmato al 11,35% del FSN	12.077.810,404	D=Ax11,35%
Sfondamento del tetto del 11,35% da monitoraggio	49.818,060	E=B-D
Ripiano tetti di prodotto di fascia A al 31-12-2013*	20.642,705	G
Sfondamento del tetto del 11,35%	29.175,355	H=E-G
Sfondamento del Fondo dell'innovatività	45.054,038	L (da Tabella 2)
Ripiano sfondamento del Fondo dell'innovatività di cui:	29.175,355	M=Lmax(H)
a) Ripiano a carico dei titolari di AIC	29.559,705	N
Titolari con avanzo di pay-back rispetto alla spesa 2013**	29.190	O
Valore mancanti bonifici per importi inferiori a 10 euro	2.358	P
Importo totale dei versamenti a carico dei titolari di AIC	23.528,197	Q=N-O-P
b) Ripiano a carico della filiera distributiva	5.615,550	R=M-N

\* procedura prevista alla sezione 5 della metodologia di ripiano (pag. 5)

\*\* avanzi presenti nel caso di titolari di AIC che hanno versato importi di pay-back per il 2013 superiori al fatturato complessivo dell'RAI, nello stesso periodo

**Tabella 5 Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2014 e verifica del rispetto del tetto di spesa dell'11,35%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.**

Regione	A FSN Gen-Dic 2014	B=A*11,35%	C	D	E	F	G=C+E+F	H=G-B	I=G/Ax100
		Tetto 11,35%	Spesa netta	Quota prezzo di riferimento	Ticket fisso per ricetta	Distribuzione diretta	Spesa territoriale	Sostanzamento assoluta	Inq% su FSR
SARDEGNA	2.521.579,001	283.589,217	285.629,157	26.878,218	0	131.077,603	410.805,391	79.206,174	14,06
PUGLIA	7.305.259,160	828,921,090	654.240,928	77.742,584	51.575,329	255.781,673	948.138,480	119.217,445	12,98
CALABRIA	3.562.174,905	402,036,852	325.043,943	37.829,041	13.259,881	123.868,478	455.452,876	53.896,024	12,86
LAZIO	10.358.685,225	1.175.710,775	920.667,102	112.133,673	48.142,433	339.503,495	1.290.257,164	114.546,391	12,46
CAMPANIA	10.355.417,148	1.175,339,846	872.885,148	107.521,427	80.899,044	842.200,783	1.178.665,899	103.326,053	12,55
ABRUZZO	2.455.181,488	276,404,790	234.037,467	23.629,389	8.114,408	64.885,707	294.144,540	17.738,771	12,08
SICILIA	8.910.069,882	1.011.292,818	753.160,576	92.794,944	66.971,390	251.832,250	1.055.468,280	44.175,462	11,65
MARCHE	2.868.423,284	325.566,037	243.229,337	27.264,170	0	88.239,983	326.887,831	1.321,794	11,40
MOLISE	582.251,408	66,085,935	45.851,893	5.921,417	3.314,549	17.990,904	66.203,810	118,275	21,37
BASILICATA	2.062.937,745	232,643,434	80.379,237	9.943,472	6.481,186	33.871,463	118.856,429	-1.777,005	11,18
FRIULI V.G.	2.207.790,417	250,984,212	280,465,447	17,458,811	0	60,311,819	237,225,008	-13,339,304	10,74
TOSCANA	5.888.951,050	781.885,944	476.632,728	54.556,420	10.772,391	262.707,407	739.779,408	-42.120,536	10,74
LIGURIA	3.091.541,625	350.889,374	221.174,352	24,458,383	18.231,374	94.579,176	379.894,398	-20.995,376	10,67
UMBRIA	1.669.680,198	188,827,702	128.893,001	15.201,782	2.217,857	48.485,710	177.041,641	-11.785,021	10,64
PIEMONTE	8.145,621,199	914,528,006	628.913,385	65,279,938	10,897,357	225,965,886	853,993,866	-70,534,140	10,48
LOMBARDIA	17.900.813,280	2.031.719,607	1.316,939,094	120,893,758	139,547,833	880,268,296	1.810,541,590	-221,178,018	10,11
V. ADSTA	226,222,203	25,678,230	17,611,088	1,668,660	0	5,021,883	22,296,463	-3,379,758	9,88
VENETO	8.868,543,747	1.006,579,715	579,949,798	84,134,108	65,741,947	230,847,994	883,282,768	-143,296,948	9,73
S. ROMAGNA	8.114,097,101	910,950,021	528,243,040	59,236,682	14,684,876	249,463,849	781,486,071	-139,519,950	9,68
TRENTO	931,477,175	105,722,659	65,461,237	4,865,679	0	20,312,948	84,477,451	-21,245,208	9,07
BOLZANO	889,459,061	100,953,149	47,757,116	4,878,199	4,532,526	20,798,561	71,991,207	-79,007,942	8,09
ITALIA	109.268.084,258	12.401,927,583	8.566,274,970	954.102,328	546.293,267	3.245.416,973	12.216.786,647	-185.140,817	11,18

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

**Tabella 6 Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2014 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5% per regione**

Regione	FEN Gen-dic 2014	Tetto 3,5%	Spesa tracciabilità	Distribuzione diretta al Fascio A	Spesa medicinali fascio C e C bis	Spesa Ospedaliera	Scostamento assoluto	H-F/AY%
TOSCANA	5.888.951.050	241.113.287	678.796.141	262.707.407	36.209.402	371.907.708	130.794.422	5,4
PUGLIA	7.303.269.160	255.614.421	687.676.487	255.781.879	32.271.009	391.959.154	136.344.739	5,4
SARDEGNA	2.821.579.001	102.255.265	299.169.957	131.977.603	14.470.997	148.561.522	47.306.257	5,1
FRILUI V. G.	2.707.790.417	77.272.665	183.161.022	60.311.819	11.658.212	108.415.748	31.143.083	4,9
ABRUZZO	2.435.284.489	85.234.957	197.105.395	64.885.707	11.239.186	118.648.854	33.423.897	4,9
UMBRIA	1.663.680.198	58.229.907	140.517.696	48.485.710	9.259.375	80.939.646	22.710.839	4,9
MARCHE	2.868.423.236	100.394.813	246.399.185	88.239.983	16.547.911	138.528.361	38.133.548	4,8
E. ROMAGNA	8.114.097.101	283.999.999	686.675.381	248.463.849	44.328.274	384.097.092	100.105.693	4,7
BOLZANO	889.455.061	31.130.927	81.541.568	20.758.961	18.063.791	41.834.762	10.703.835	4,7
PIEMONTE	8.145.621.199	285.096.742	648.183.614	226.965.886	38.252.003	374.898.717	89.801.975	4,6
LIGURIA	3.091.541.625	108.203.957	254.873.765	94.579.176	15.832.872	141.540.282	33.336.325	4,6
BASILICATA	1.062.937.745	37.202.821	87.344.258	33.871.463	5.419.782	47.049.467	9.846.646	4,4
LAZIO	10.358.685.225	362.553.983	827.229.566	339.303.496	36.681.669	441.709.841	79.155.858	4,3
CAMPANIA	10.355.417.148	362.439.600	810.716.678	942.200.785	25.593.169	433.092.200	70.652.600	4,2
VENETO	8.868.543.747	310.399.031	656.189.821	230.347.994	46.721.754	370.579.992	60.180.961	4,2
GALABRIA	3.542.174.908	123.976.122	286.575.947	123.868.478	12.572.130	147.167.318	23.191.196	4,2
MOLISE	582.251.408	20.378.799	44.719.289	17.990.904	2.381.321	23.894.968	3.518.169	4,1
LOMBARDIA	17.900.613.280	626.521.465	1.171.154.232	380.268.296	60.201.156	714.452.899	87.981.434	4,0
SICILIA	8.910.068.882	311.852.411	641.624.066	251.832.250	30.339.741	352.298.345	40.445.934	4,0
TRENTO	931.477.175	32.601.701	59.115.993	20.312.948	4.221.005	35.780.801	1.179.100	3,6
V. AOSTA	226.212.203	7.917.772	14.441.912	5.022.385	1.419.394	7.824.146	93.631	3,5
ITALIA	109.258.084.258	3.824.382.949	8.703.213.314	3.249.416.979	473.857.655	4.874.181.824	1.049.798.875	4,5

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. \* la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base della procedura di consolidamento del dato della Tracciabilità contenuta nel documento: "Tracciabilità del Farmaco - Metodologia per la stima del valore economico mancante delle forniture di medicinali direttamente a carico del SSN" - § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

**Tabella 7 Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa dell'11,35% per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.**

	A	B=A*11,35%	C	D	E	F	G=C+E-F	H=G-B	I=H/Ax100
Regione	FSu Gen-Dic 2015	Tetto 11,35%	Spesa netta	Quota prezzo di riferimento	Ticket fisso per ricetta	Distribuzione diretta*	Spesa territoriale	Scostamento assoluto	Inc% su FSR
SARDEGNA	2.939.854.058	333.673.496	284.454.586	28.415.440	0	179.421.431	442.805.614	109.132.178	15,06%
PUGLIA	7.263.808.787	824.442.297	646.114.437	81.220.329	49.044.575	354.164.907	962.404.962	138.052.665	13,25%
CAMPANIA	10.293.079.407	1.168.264.513	865.260.922	104.711.318	76.617.278	477.380.570	1.336.681.070	168.896.557	12,99%
LAZIO	10.471.149.560	1.188.475.475	910.259.953	119.996.578	41.265.940	447.815.765	1.332.996.851	144.521.376	12,73%
CALABRIA	3.534.878.382	401.208.696	316.363.443	39.047.775	12.396.557	144.374.640	448.788.791	47.580.095	12,70%
ABRUZZO	2.415.553.407	274.165.312	225.148.871	25.028.531	8.664.567	82.098.484	304.751.145	30.585.833	12,62%
SICILIA	8.939.512.023	1.014.634.615	708.917.501	95.438.457	61.459.944	357.015.293	1.074.826.640	60.192.025	12,02%
BASILICATA	1.055.840.579	119.837.906	80.209.371	10.560.022	6.279.109	46.585.700	125.885.610	6.047.704	11,92%
MARCHE	2.843.548.149	322.742.374	242.428.597	28.332.601	0	110.170.366	397.170.091	14.427.717	11,86%
MOISE	607.608.333	68.963.548	45.281.948	6.137.003	3.022.099	23.255.517	69.091.686	128.138	11,37%
FRIULI V.G.	2.219.548.454	251.805.250	177.392.190	17.975.541	0	85.149.014	252.381.595	576.345	11,38%
TOSCANA	6.876.120.020	780.439.622	469.384.912	56.101.782	13.172.917	338.998.401	760.548.788	-19.890.834	11,06%
UMBRIA	1.648.060.377	187.168.353	129.426.469	16.334.254	1.082.125	55.909.144	181.550.216	-5.618.137	11,01%
LOMBARDIA	17.873.197.113	2.028.607.872	1.846.287.233	131.780.990	133.632.416	594.974.427	1.937.097.782	-91.510.090	10,84%
LIGURIA	3.070.515.650	348.503.526	216.808.688	25.475.381	17.486.955	119.418.785	331.828.841	-16.674.685	10,81%
PIEMONTE	8.085.694.553	917.726.332	509.166.893	68.160.560	7.378.874	284.918.031	863.232.451	-54.493.881	10,68%
E.ROMAGNA	8.065.959.998	915.486.460	514.840.040	61.897.195	14.239.586	350.468.556	824.669.109	-90.817.351	10,72%
VENETO	8.815.454.355	1.000.554.069	562.377.167	65.928.192	63.406.415	300.573.778	884.446.586	-116.107.483	10,09%
P.A. TRENTO	989.051.563	106.582.352	63.231.956	5.819.474	1.574.620	31.130.698	93.042.133	-13.540.219	9,91%
V.D'AOSTA	228.564.285	25.942.046	17.095.274	1.677.974	0	6.942.773	22.447.987	-3.494.059	9,82%
P.A. BOLZANO	891.619.825	101.198.857	47.730.356	5.282.504	4.986.061	30.265.615	79.352.451	-21.846.406	8,90%
ITALIA	109.078.615.958	12.980.422.911	8.477.180.807	1.005.321.942	516.009.438	4.420.971.647	12.666.070.400	285.647.488	11,61%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

\* Spesa calcolata al netto delle risorse, non comprese nel tetto dell'11,35%, stanziato con il fondo dei farmaci innovativi, disciplinato ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 Ottobre 2015.

**Tabella 8 Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione**

Regione	A FSN Gen-Dic 2015	B Tetto 3,5%	C Spesa tracciabilità <sup>*^</sup>	D Distribuzione diretta di fascia A <sup>^</sup>	E Spesa medicinali fascia C e C bis	F=C-D-E-§6=	G-B Spesa Ospedaliera	H-F Scostamento assoluto	H=F/A%
TOSCANA	6.876.120.020	240.664.201	817.780.456	338.998.401	32.902.559	435.983.415	195.319.214	6,34%	
SARDEGNA	2.939.854.058	102.894.892	364.250.403	179.421.431	13.804.130	167.500.685	64.605.793	5,70%	
ABRUZZO	2.415.553.407	84.544.369	230.721.614	82.038.484	10.631.692	135.136.114	50.591.745	5,59%	
PUGLIA	7.263.808.787	254.233.308	795.235.924	354.164.907	28.573.600	409.347.817	149.114.509	5,55%	
UMBRIA	1.649.060.377	57.727.113	156.454.648	55.909.144	8.338.673	89.999.842	32.282.729	5,46%	
MARCHE	2.843.545.149	99.524.080	282.374.152	110.170.166	17.314.851	150.621.153	51.097.078	5,36%	
CALABRIA	3.534.878.382	123.720.743	343.428.054	144.374.640	11.921.415	184.029.403	60.308.660	5,21%	
E.ROMAGNA	3.065.959.998	282.308.600	825.687.324	350.468.556	50.505.012	414.325.495	132.016.895	5,14%	
LIGURIA	3.070.515.650	107.468.048	295.560.415	119.418.785	14.820.879	157.534.049	50.066.001	5,13%	
CAMPANIA	10.293.079.407	360.257.779	1.034.263.387	477.380.520	27.998.012	517.322.905	157.065.125	5,03%	
BASILICATA	1.055.840.579	36.954.420	104.567.730	46.585.700	5.028.212	51.687.393	14.732.953	4,90%	
P.A. BOLZANO	891.619.885	31.206.696	78.625.519	30.265.615	4.943.355	42.548.032	11.341.336	4,77%	
FRIULI V.G.	2.218.548.454	77.649.196	205.523.047	85.149.014	11.733.533	105.497.914	27.848.718	4,76%	
PIEMONTE	8.085.694.553	282.999.309	702.701.565	284.918.031	35.257.872	372.787.049	89.787.740	4,61%	
LOMBARDIA	17.873.197.113	625.561.899	1.498.257.372	594.974.427	66.117.594	817.542.624	191.980.725	4,57%	
LAZIO	10.471.149.560	366.490.235	958.975.346	447.815.765	26.737.028	473.866.104	107.375.869	4,53%	
VENETO	8.815.454.355	308.540.902	736.330.768	300.573.778	42.260.334	382.968.357	74.427.455	4,34%	
V.D'AOSTA	228.564.285	7.999.750	18.246.397	6.942.773	1.203.524	9.857.386	1.857.636	4,31%	
SICILIA	8.939.512.023	312.882.921	776.179.011	357.015.293	27.241.578	383.368.383	70.485.462	4,29%	
MOLISE	607.608.353	21.266.292	51.308.074	23.255.517	2.072.695	25.477.889	4.211.597	4,19%	
P.A. TRENTO	939.051.563	32.866.805	67.614.634	31.130.699	3.905.901	31.552.566	-1.314.239	3,36%	
ITALIA	109.078.615.958	3.817.751.559	10.344.085.845	4.420.971.647	442.302.447	5.352.954.566	1.535.209.077	4,92%	

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. \* la spesa non comprende i vaccini e la spesa ed è calcolata sulla base del dato di tracciabilità trasmesso dalle Aziende Farmaceutiche, con l'esclusione delle movimentazioni non valorizzate. § Pay-back a carico delle aziende farmaceutiche. ^ Spesa calcolata al netto delle risorse stanziare con il fondo per i farmaci innovativi, decurtate sia dalla tracciabilità del farmaco, sia dalla distribuzione diretta e per conto.

Il comma 23-bis dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA concluda le negoziazioni relative a contenziosi ancora pendenti al 31 dicembre 2015, in materia di contrattazione di prezzi dei farmaci. Trattandosi di adempimento procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 21-bis

*(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)*

La disposizione interviene in materia di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica. In particolare, si prevede che le predette apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, siano soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione. Viceversa, le apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità,

L'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 21-ter

##### *(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)*

La finalità della disposizione è quella di estendere l'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della micromelia, l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A normativa vigente, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 31 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, l'indennizzo in parola è riconosciuto per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965.

L'estensione prevista dalla presente disposizione estende dal 1° gennaio 2016 il diritto all'indennizzo anche ai nati nel 1958 e nel 1966 e ai soggetti nati al di fuori del tale periodo a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra l'assunzione del medicinale talidomide e le lesioni o l'infermità derivata, prevedendo allo scopo che tali soggetti vengano sottoposti al giudizio sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163.

Si è valutato di assumere come parametro di riferimento, l'attuale stesura dell'AS 2016, già approvato dalla Camera dei Deputati, che prevede l'estensione ai soli nati nel 1958 e nel 1966 con una stima degli oneri valutati in 3.285.000 euro annui.

Quanto al numero complessivo dei potenziali soggetti che potrebbero beneficiare dell'estensione dell'arco temporale in esame, sembra che lo stesso possa essere riferito a circa 15 soggetti; la stima annunciata è stata valutata tenendo conto che la vigente stesura dell'AS 2016, di cui sopra, stima l'onere in euro 3.285.000, in vista dei potenziali/iniziali 73 soggetti interessati.

Al riguardo, si ricorda che, per la predetta stima dell'onere di 3.285.00 è stato assunto, come parametro medio arrotondato, l'importo dell'indennizzo - già corrisposto ai soggetti che vantano il diritto a legislazione vigente - che è pari a 45.000 euro per anno a soggetto, che moltiplicato per 73 soggetti, ha determinato la valutazione dell'onere in 3.285.000 euro annui.

Dalle valutazioni sopra rese, data l'ulteriore estensione prevista, si stima l'onere complessivo in 3.960.000, considerando che la platea connessa all'estensione dell'arco temporale possa essere presuntivamente valutata di circa 15 soggetti da sommare ai precedenti 73 soggetti, portando a un totale complessivo di 88 soggetti.

Alla copertura degli oneri, valutati in 3.960.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 3.285.000 annui a decorrere dall'anno 2016, e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 675.000 annui, a decorrere dall'anno 2016.

È prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale il Ministro della salute provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate mediante riduzione, nella

misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

### CAPO III

#### *Norme in materia ambientale*

#### Art. 22

*(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.)*

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono finalizzate a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, per le quali è disposto il commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, procedendo alla revoca delle risorse già esistenti con contestuale trasferimento su una contabilità speciale intestata al commissario.

Trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 7-bis amplia le finalità del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del d.l. n. 133 del 2014 anche alla realizzazione di interventi relativi alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 prevedendo che su detto fondo confluiscono le risorse già stanziata dalla delibera CIPE 87/2012, oltre a quelle della delibera 60/2012, per le quali non siano stati adottati atti giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2016. Trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Il comma 7-ter prevede l'istituzione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare un'apposita sezione dal titolo "discariche". Tale attività sarà volta nei limiti delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 quater ha natura procedurale e non determina pertanto effetti finanziari negativi.

La disposizione di cui al comma 8 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il comma introdotto esplicita procedure per l'impegno e l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

### CAPO IV

#### *Norme in materia di agricoltura*

#### Art. 23

*(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

Il comma 1 prevede il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati da accordi volontari e decisioni comuni promossi e stipulati da organizzazioni di produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari riconosciute, loro associazioni e organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore, ivi comprese le cooperative, sulla pianificazione del volume di latte prodotto che non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e che siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore.

Il sostegno viene garantito attraverso il predetto incentivo per quelle aziende che riducono i loro volumi produttivi di latte consegnato alle imprese di trasformazione.

L'obiettivo è quello di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5% del livello produttivo del secondo semestre 2016 con un sostegno finanziario garantito alle cooperative, che rappresentano circa il 70% della produzione nazionale di latte.

Considerato che la produzione di latte da parte delle cooperative è stimata in circa 3.800.000 tonnellate di latte nel secondo semestre 2015, si può desumere, con un aumento del 3,5% del livello produttivo, che al fine di riportare il mercato in equilibrio ai livelli del 2015 sia necessario diminuire la produzione di circa 135.000 tonnellate di latte.

Il livello di sostegno è ragionevolmente fissato a 150 euro per tonnellata di latte non consegnato, in considerazione sia dei costi di produzione (in particolare quelli per l'alimentazione) che per l'attuale livello dei prezzi.

Un tale intervento consentirebbe agli allevatori di aderire volontariamente alla misura di riduzione della produzione e garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore stabilizzazione del nostro mercato nazionale.

Per tale ragione sarebbe necessario attivare risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro.

### SETTORE LATTE: ipotesi di misure a sostegno su scala nazionale

MARGINE NETTO ALLA STALLA			Anno 2015		
a	Ricavi (Vendite latte e vitelli + contributi PAC)	Euro	4.016.370.960		
b	Costi	Euro	- 4.049.744.490		
c = (a-b)	Margine netto	Euro	- 33.373.530		
PRODUZIONE LATTE			Anno 2015		Stima anno 2016 (+3,5%)
d	Primo semestre	Tonn	5.819.331	203.677	6.023.008
e	Secondo semestre	Tonn	5.340.015	186.901	5.526.916
f = (d+e)	Totale anno	Tonn	11.159.346	390.577	11.549.923

### SETTORE LATTE: ipotesi di misure a sostegno solo cooperative

MARGINE NETTO ALLA STALLA			Anno 2015		
a	Ricavi (Vendite latte e vitelli + contributi PAC)	Euro	2.811.459.672		
b	Costi	Euro	- 2.834.821.143		
c = (a-b)	Margine netto	Euro	- 23.361.471		
PRODUZIONE LATTE			Anno 2015		Stima anno 2016 (+3,5%)
d	Primo semestre	Tonn	4.073.532	142.574	4.216.105
e	Secondo semestre	Tonn	3.738.011	130.830	3.868.841
f = (d+e)	Totale anno	Tonn	7.811.542	273.404	8.084.946

IPOTESI DI SOSTEGNO: aumento della produzione del secondo semestre 2016 del 3,5% riduzione della produzione dello stesso semestre del 3,5% aiuto unitario Euro/Kg 0,15

a	Riduzione della produzione del secondo semestre 2016 del 3,5%	Tonn	3.868.841	135.409	3.733.432
b	Aiuto unitario su quantitativo ridotto 0,15 centesimi/Kg latte	€/Tonn		150	
c = (b x a)	Aiuto complessivo per 6 mesi	Euro		20.311.950	
d = c/6	Aiuto mensile			3.385.225	
e = d x 3	Aiuto complessivo per 3 mesi			10.155.675	

Il comma 2 prevede che tale misura di sostegno sia individuata e definita con decreto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3 prevede che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016, di 4 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte, in linea con quanto previsto dalla deroga di cui articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per l'attivazione di tale misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, già impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole-alimentari e forestali.

La disposizione di cui al comma 5, prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2016, la cui copertura viene individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Si tratta dei fondi previsti per la fruizione di due crediti di imposta per investimenti, rispettivamente, per lo sviluppo di sistemi di e-commerce e per l'acquisto di mezzi di produzione e lo sviluppo delle filiere. Tali fondi, per l'anno 2016, sono infatti da considerarsi come non utilizzati, in quanto, impregiudicata la fruizione dei crediti d'imposta da parte dei richiedenti, in conseguenza dell'attivazione di tali strumenti solo nell'anno 2015 - a fronte di una copertura a decorrere dal 2014 -, le coperture per il 2016 sono integralmente disponibili. Per le richieste pervenute nel corso del 2015 sono state infatti impiegate le risorse non utilizzate nel 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere utilizzate le risorse previste per il 2015, tenuto conto che l'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del DM 13 gennaio 2015, attuativo dell'art. 3 del citato DL 91/2014, prevede espressamente l'utilizzo, nelle annualità successive, di fondi residui stanziati per le annualità precedenti e non utilizzati.

La disposizione di cui al comma 6, prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, la cui copertura viene individuata :

- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
- quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Con la disposizione di cui al comma 6-bis, si integrano le finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle risorse del Fondo medesimo per l'anno 2017, al fine di consentire anche alle imprese dei settori lattiero-caseario e suinicolo, coinvolte nella crisi di mercato, uno strumento finanziario che consenta nell'immediato, in luogo di interventi di ristrutturazione del debito, di fare fronte ai pregressi impegni finanziari mediante un'integrazione ai flussi di liquidità in entrata.

In particolare, ciò consente di prevedere un sostegno economico a quei soggetti, nei settori in crisi sopra citati, che si trovino nelle condizioni di aver stipulato nel passato finanziamenti a condizioni che oggi risultino particolarmente onerose, soprattutto se confrontate con la corrente situazione del mercato del credito.

L'aiuto previsto è pertanto finalizzato a ristorare chi - tra gli allevatori suinicoli e i produttori di latte bovino - ha liquidato quote interessi per il biennio 2015/2016.

Si rileva, peraltro, che secondo le prime stime fornite da ISMEA, a cui è demandata l'attuazione delle misure del Fondo di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la richiesta di accesso al Fondo medesimo risulta inferiore alle disponibilità esistenti e consente, dunque, un'utilizzo ulteriore dello stesso rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

Tale disposizione, che prevede pertanto una parziale diversa finalità di destinazione del Fondo, comporterà d'altra parte la modifica del decreto ministeriale 18 aprile 2016, recante "Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)".

La disposizione di cui al comma 6-ter è finalizzata a consentire alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono, sulla base di un apposito mandato loro conferito dalle imprese agricole che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute, di stipulare accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali.

La disposizione non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Le disposizioni di cui al comma 6-quater hanno l'effetto di limitare il prelievo a carico dei produttori di latte a valere sulla campagna 2014-2015 al solo importo dovuto all'Unione europea, maggiorato della percentuale di accantonamento del 5% prevista dalla legge n. 119/03, art. 9, comma 2.

Ciò implica che non saranno riscossi dai produttori interessati gli importi destinati ad alimentare il Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario previsto dal comma 4-quater dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Dal punto di vista quantitativo, l'importo complessivo del prelievo in questione, che ammonta a 103,71 milioni di euro nei confronti di 2.040 aziende, risulta così ripartito:

- 30,53 milioni sono pagati alla UE per il superamento della quota nazionale;
- 1,53 milioni sono accantonati ai sensi della legge 119/03, art. 9, comma 2;
- 71,65 milioni sono destinati al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi della legge 33/2009, art. 8-bis, comma 1.

Lo schema normativo in questione prevede, come sopra accennato, di ridurre il pagamento del prelievo per l'intera quota dell'importo destinato al fondo nazionale per gli interventi nel settore e quindi, rispetto al totale complessivo del prelievo imputato, si chiede ai produttori di versare e solamente 32,06 (30,53 + 1,53) milioni di Euro.

Per meglio chiarire quanto sopra, conviene specificare che l'importo complessivo originariamente imputato, pari, come si è detto a 103,71 milioni di Euro, incide su diversi gruppi di soggetti:

- un primo gruppo è costituito da coloro che hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, provvedendo al pagamento della prima rata e a fornire garanzia per le due successive;
- un secondo gruppo è costituito da coloro che sono in regola con i versamenti mensili, o che hanno già provveduto a pagare direttamente o tramite i primi acquirenti il prelievo imputato, in tutto o in parte;
- il terzo gruppo è costituito da coloro che non hanno aderito alla rateizzazione suddetta, e hanno versato però un importo inferiore all'importo da pagare.

Con riferimento ai gruppi sopra individuati occorre formulare le seguenti considerazioni:

- a) il prelievo risultante dalla somma degli importi da pagare alla UE per il superamento della quota nazionale (30,53 milioni) e di quelli accantonati ai sensi della legge 119/03, art. 9,

comma 2 (1,53 milioni), risulta coperto, per i produttori appartenenti al primo gruppo (aderenti alla rateizzazione), dal versamento della prima rata;

- b) la medesima situazione di copertura del prelievo nella misura suddetta si verifica per i produttori appartenenti al secondo gruppo (in regola con i versamenti mensili, o che hanno già provveduto a pagare direttamente o tramite i primi acquirenti il prelievo imputato, in tutto o in parte);

I produttori dei primi due gruppi devono ricevere la restituzione di importi versati in eccesso a causa della riduzione del prelievo da pagare determinatasi in seguito all'introduzione della norma di cui al presente schema.

- c) i produttori appartenenti al terzo gruppo da un lato non hanno aderito alla rateizzazione nei termini previsti e dall'altro non hanno provveduto a pagare ovvero hanno pagato in misura insufficiente anche rispetto al prelievo risultante dallo schema proposto.

Essi dovranno versare la differenza dovuta entro il 1° ottobre 2016.

Rispetto a questo quadro generale, la situazione finanziaria è la seguente.

Il versamento all'Unione europea dell'importo dovuto è stato già effettuato grazie all'anticipazione a carico del Fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell'Economia

Dai produttori, sono stati finora incassati circa 25,47 milioni di euro, che comprendono 4,26 milioni di garanzie in possesso dell'AGEA. Tale somma, peraltro, come si è detto, comprende anche importi versati in eccesso rispetto a quanto dovuto all'UE maggiorato della percentuale di accantonamento. Gli importi in eccesso, che ammontano a 13,45 milioni di euro (comprensivi delle garanzie che risulteranno oggetto di restituzione) dovranno essere restituiti.

Residuano dunque 12,02 milioni di prelievo effettivamente versato all'AGEA e che devono confluire nei capitoli di bilancio del Ministero dell'Economia.

La differenza rispetto all'importo complessivo di 32,06 milioni, pari a 20,04 milioni, continua quindi a gravare sui produttori ad oggi inadempienti, che potranno adempiere effettuare il versamento entro il 1° ottobre 2016. Si segnala peraltro che ai sensi dell'introducendo comma 4-quinquies, secondo periodo, per i produttori che non dovessero adempiere tempestivamente all'obbligo di versamento del prelievo dovuto verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 15.000 euro.

La disposizione di cui al comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto nel piano di rientro per il quinquennio 2015-2019 allegato al bilancio di previsione di AGEA, approvato dal Mipaaf il 6 agosto 2015, sono stati previsti, per l'anno 2017, l'importo di 8.000.000 euro per le spese di struttura della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e l'importo di 74.000.000 euro, IVA inclusa, per i servizi del SIAN, comprese le spese per il telerilevamento.

#### Art. 23-bis

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari)*

La disposizione prevede la costituzione di un fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, in un'ottica di complessivo miglioramento della qualità dei prodotti lattiero caseari, che traggono un beneficio indiretto dall'intervento attraverso l'alimentazione dei bovini.

È prevista una dotazione iniziale del Fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, la cui copertura è garantita, rispettivamente:

a) per l'anno 2016, quanto a 2,5 milioni di euro, da una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 500.000 euro, da una riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per l'anno 2017, per 7 milioni di euro, da una riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, D. 89.

Con riferimento ad entrambe le fonti di copertura, sia a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge D. 499 del 1999, sia a valere sul Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge Il. 66 del 20 I 4, si rappresenta che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica interventi già programmati a legislazione vigente.

## CAPO V

### *Norme in materia di attività culturali*

#### Art. 24

#### *(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)*

I commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si limitano a prevedere una diversa declinazione, sia sotto il profilo economico che patrimoniale-finanziario, delle condizioni del raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle fondazioni sottoposte ai piani di risanamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

Il comma 3, che si limita a chiarire le modalità per l'accesso alla transazione fiscale da parte delle fondazioni lirico sinfoniche in fase di risanamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 3-bis a 3-ter non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo una delega regolamentare.

Le misure previste dal comma 3-quater, lettere a), b), c), d) e d)-bis che impongono una riduzione dei costi sostenuti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare per quelle che versano in condizione di disequilibrio economico-finanziario, non comportano oneri per la finanza pubblica, così come la modifica introdotta al decreto legislativo 81 del 2015.

Il comma 3 quinquies inserisce le istituzioni culturali tra i soggetti che, comprovando la gratuità degli incarichi dei componenti degli organi di amministrazione, possono superare le cinque unità nei predetti incarichi. Trattandosi di incarichi a titolo gratuito, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-sexies introduce un sistema di valutazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base di requisiti e modalità fissati dai regolamenti, che dovranno in ogni caso riguardare il raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, il numero di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione e della specificità della storia e del ruolo nella cultura operistica e sinfonica italiana.

Tale attività di valutazione sarà svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-septies è ordinamentale e non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3-opties, parimenti, ha carattere procedurale e non determina effetti per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

26 LUG. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato

